*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 128**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 4 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 18 maggio 2012.

**Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Davtyan Mariam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.** *(12A06111)*

DECRETO 18 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Verrecchia Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06112)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Sagliocco Biagio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06113)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Manella Fedele Anastasio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06114)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Pillitu Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06115)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Castaldo Gennaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A06116)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Pilato Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06117)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Starozilova Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.** *(12A06118)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Arghir Cosmin Cristinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.** *(12A06119)*

DECRETO 21 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Pandolfi Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A06120)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° marzo 2012, n. **71**.

**Modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987;

Vista la legge n. 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'articolo 1, commi 15-*bis* e seguenti;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con il quale sono state definite disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ed in particolare l'articolo 25;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione dei fondi dell'Amministrazione degli Affari Esteri per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile, ai sensi del quale sono fatte salve le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo;

Considerato che l'articolo 1, comma 15-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni in tema di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di provvedere alle spese per interventi, progetti, programmi di cooperazione allo sviluppo;

Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2011, sono basate sulla riferibilità dei rendiconti ai singoli interventi di cooperazione, nonché sui principi della dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'intervento e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi contabili finali;

Considerato che l'applicazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo dell'ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al formarsi di un ingente arretrato, a motivo delle difficoltà di ricostruire lo sviluppo amministrativo e contabile di interventi, progetti o programmi che hanno interessato, in aree critiche, più esercizi finanziari;

Considerato che la legge n. 149/2010 si prefigge di evitare la contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il novellato articolo 15-*quinquies* della legge n. 80/2005 prevede che con regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sono stabilite modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010;

Considerato che tale armonizzazione deve consistere, sulla base delle prescrizioni di legge, nel trasferimento dei principi che permeano il nuovo regime giuridico delle rendicontazioni anche ai rendiconti relativi agli interventi, progetti o programmi conclusi negli esercizi finanziari sino al 2010, con gli obiettivi della semplificazione non disgiunta dalla effettività dei controlli sulle spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione dei risultati conseguiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Nel quadro dell'armonizzazione di cui in premessa, alla rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

*Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005*

1. Alle spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo, si applicano i principi dell'articolo 1, comma 15-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149.

2. Tenuto conto dell'articolo 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, i rendiconti annuali delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione delle iniziative di cooperazione sono presentati in maniera unitaria e sono accompagnati dalla seguente documentazione:

*a)* scheda riepilogativa per Paese, redatta secondo il modello che forma parte integrante del presente Regolamento;

*b)* elenco delle spese sostenute;

*c)* dichiarazione giustificativa delle eventuali criticità, ivi incluse l'effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria, l'irreperibilità o incompletezza della documentazione, e le altre irregolarità formali; detta dichiarazione deve altresì attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è redatta a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte integrante del presente regolamento;

*d)* documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi stessi.

3. I documenti giustificativi delle spese sono trattenuti agli atti della sede per eventuali richieste di verifica della Corte dei Conti, dell'Ufficio di controllo della Ragioneria Generale dello Stato o del Ministero degli Affari Esteri.

4. Il riscontro amministrativo della rendicontazione, predisposta con le modalità indicate nei commi precedenti, è effettuato, previo esame e approvazione, da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attività il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo può delegare uno o più funzionari di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la Direzione Generale.

5. A seguito del riscontro amministrativo effettuato ai sensi del comma precedente, l'Ufficio Centrale di Bilancio effettua il riscontro contabile sulla base alla documentazione di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 2 del presente articolo, appone un visto di presa d'atto e di conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3.

*Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati a partire dal 1° gennaio 2006*

1. Alle spese sostenute a valere sui finanziamenti erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione allo sviluppo conclusi entro il 31 dicembre 2010, si applica il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, alla luce dei principi di cui all'articolo 1, commi 15-*ter* e 15-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149.

2. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione conclusi entro il 31 dicembre 2010, anche se articolati in più anni e per il quale non sia ancora stato vistato il relativo rendiconto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio, sono oggetto per ciascun progetto di un unico rendiconto, accompagnato dalla seguente documentazione:

*a)* scheda riepilogativa del progetto, redatta secondo il modello che forma parte integrante del presente Regolamento;

*b)* elenco delle spese sostenute;

*c)* dichiarazione giustificativa delle eventuali criticità, ivi incluse l'effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria, l'irreperibilità o incompletezza della documentazione ed altre irregolarità formali; detta dichiarazione deve altresì attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è redatta a cura del diplomatica funzionario delegato oppure, in caso di oggettivo impedimento, del capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o, infine, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte integrante del presente regolamento;

*d)* documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi stessi.

3. Per evidenziare i risultati sostanziali della gestione, i rendiconti afferenti più progetti o programmi o interventi possono essere unificati da una scheda riepilogativa per Paese, secondo il modello di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento.

4. La rendicontazione, predisposta con le modalità indicate nei commi precedenti e corredata dei documenti giustificativi delle spese, è esaminata ed approvata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attività il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo può delegare uno o più funzionari di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la Direzione Generale.

5. L'Ufficio Centrale di Bilancio, effettuati sui rendiconti i riscontri amministrativi e contabili di competenza, appone un visto di presa d'atto e di conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

*Norme transitorie e finali*

1. I rendiconti le cui criticità hanno già formato oggetto di osservazioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio sono comunque ammessi a discarico sulla base della documentazione e delle dichiarazioni giustificative indicate agli articoli 2 e 3.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 ai rendiconti già presentati dai funzionari delegati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i programmi non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2010 sono rendicontati secondo le modalità previste dalla legge n. 149/2010.

3. La sede all'estero deve presentare la rendicontazione di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. In assenza di rendicontazione nei termini sopra indicati non possono essere disposte nuove rimesse valutarie alle sedi inadempienti, salvo in ogni caso l'adozione delle misure sostitutive previste dall'ordinamento vigente da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con oneri a carico dei funzionari responsabili, fatte salve in ogni caso le responsabilità amministrative, contabili e disciplinari a carico dei medesimi funzionari inadempienti.

4. Nel contesto del presente regolamento, per data di erogazione di finanziamento si intende la data di apposizione del visto da parte dell'ufficio di controllo sul provvedimento ministeriale che ha disposto l'erogazione del finanziamento della sede.

Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° marzo 2012

*Il Ministro degli affari esteri:*
TERZI DI SANT'AGATA

*p. Il Ministro dell'economia e delle finanze*
*Il Vice Ministro delegato:*
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012*
*Affari esteri, registro n. 5, foglio n. 39*

ALLEGATO

| | |
|---|---|
| VISTO | il Decreto Interministeriale n. del………, recante il regolamento di armonizzazione delle modalità di rendicontazione dei fondi accreditati agli Uffici all'estero, in attuazione dell'articolo 1, comma 15-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149; |
| CONSIDERATO | che, anche a causa del tempo trascorso, non è risultato possibile corrispondere integralmente alle esigenze di regolarizzazione dei rendiconti relativi ai fondi accreditati fino al 31 dicembre 2005 [*oppure:* 31 dicembre 2010] per la realizzazione "in loco" dei programmi di cooperazione; |
| CONSIDERATO | che, dagli atti disponibili, l'eventuale effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria risulta essere avvenuta in conformità con i principi di cui all'articolo 1, comma 15-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149; |
| VERIFICATA | la documentazione acquisita agli atti relativamente alle spese sostenute; |

SI ATTESTA

che le somme a disposizione dell'Ambasciata in di cui alla scheda riepilogativa e relativa documentazione, prevista dall'articolo 2, comma 2 [*oppure:* articolo 3, comma 2] del regolamento di cui all'articolo 1, comma 15-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, corrispondono alle risultanze dei rendiconti della sede e sono state utilizzate per l'effettiva realizzazione dei programmi indicati nella scheda stessa, alla luce degli obiettivi alla base dei programmi stessi.

*La presente dichiarazione è firmata dal funzionario individuato dall'articolo 2 (comma 2, lettera c, e comma 4) o dall'articolo 3 (comma 2, lettera c e comma 4) del regolamento di attuazione della legge n. 149/2010.*

*Ministero degli Affari Ester*
DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

# *SCHEDA PROGRAMMA*

SCHEDA N.

**Paese:**
**Ambasciata d'Italia a ...**

**Titolo Programma:** **AID N.:**
**Atto approvativo: /**

| FINANZIAMENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Capitolo o Fondo Speciale | Provenienza finanziamento (1) | Valuta | Data di accredito | Importo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale | | | | | 0,00 |

| RENDICONTI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. | Periodo rendicontato | Valuta | Importo | Restituzioni CEBS (2) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale | | | 0,00 | 0,00 |

Per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4 del regolamento di cui al DI n. , sono approvati i rendiconti delle spese afferenti ai surriportati accreditamenti

Data,

Il Direttore Generale
oppure Il Capo Ufficio
oppure Il dirigente delegato dal Direttore Generale

Visto di presa d'atto e di conformità alle disposizioni del regolamento di cui al DI n.
Data,

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

(1) Indicare una delle seguenti voci: finanziamento ministeriale, saldo progetto AID n...., altro (specificare)
(2) Indicare gli estremi o la data di restituzione al CEBS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*:

Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ( Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ( Regolamento sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1988, n. 129, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O:

"Art. 17 (Regolamenti).

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.".

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192

La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Si riporta l'articolo 1, commi 15 bis e seguenti della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111, S.O.:

"Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).

(*Omissis*).

15-*bis*. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

15-*ter* A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata

15-*quater* Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.

15-*quinquies* Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010.

15-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.

15-*septies*. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.".

Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 699, Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2010, n. 85:

"Art. 25 (Erogazione di spese su aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo). — 1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.

3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo è passibile delle penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.".

La legge 13 agosto 2010, n. 149 ( Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2010, n. 212.

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 179:

«Art. 11 *(Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati).*

(*Omissis*).

6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.».

*Note all'art. 2:*

Per il testo dell'articolo 1, commi 15-*ter* e 15-*quater*, della citata legge n. 80 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

Per il testo dell'articolo 1, commi 15-*ter* e 15-*quater*, della citata legge n. 80, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

Per i riferimenti alla citata legge n. 149 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

**12G0092**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2012.

**Decadenza della società Agenzia Ippica Primavalle Srl dalla concessione n. 3619 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111.**

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3619 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Società Agenzia Ippica Primavalle Srl nei locali siti in via Ipogeo degli Ottavi, 95/101 (Roma);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2012/10652/Giochi/SCO dell'8 marzo 2012 con la quale il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica, delle rate, del canone di concessione e dei prescritti;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone :

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3619 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società Agenzia Ippica Primavalle Srl, con sede legale in via della Stazione M. Mario 29/A - Roma, operante nel comune di Roma, con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

*Il direttore:* TAGLIAFERRI

**12A06253**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2012.

**Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, e successive modifiche, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità attuative del citato art. 50, comma 5-*bis*;

Visto l'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-*bis*, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;

Visto il decreto 26 febbraio 2010 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di accoglienza (SAC);

Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'applicazione per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, delle disposizioni di cui al citato art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche;

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia;

Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate dalle regioni in data 21 settembre 2010 nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto amministrazioni centrali interessate - regioni, istituito preso la conferenza Stato-regioni, sono stati costituiti presso il Ministero della salute tre gruppi tecnici ristretti di lavoro composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, con il compito di approfondire e individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a:

1) aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione on-line dei certificati;

2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio;

3) aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle sanzioni;

Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono state presentate al suddetto tavolo tecnico, istituito presso la conferenza Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici, che hanno individuato le azioni necessarie al superamento delle criticità inerenti la piena messa a regime del sistema di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e che alcune di tali soluzioni richiedevano interventi risolutivi realizzabili in tempi brevi, mentre altre azioni comportavano necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, con conseguenti modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010;

Considerato che i predetti gruppi di lavoro tecnici, pur avendo esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto utile e opportuno, in considerazione della composizione interistituzionale degli stessi, proseguire congiuntamente nelle attività volte a individuare i necessari interventi di evoluzione del sistema, anche in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dei lavori dei suddetti gruppi tecnici, di dover procedere alle modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di prevedere, in relazione alle esigenze rappresentate nel corso dei tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni, un'adeguata tempistica che consenta alle strutture centrali del SAC e dell'INPS nonché alle regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel nuovo disciplinare;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentito l'INPS;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010*

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.

2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1.

4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

*Il Ministro della salute*
BALDUZZI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
*Il vice Ministro delegato*
GRILLI

**Allegato 1**

# DISCIPLINARE TECNICO

***Modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS***

# 1 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

# 2 Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo 2008.

# 3 Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:

1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore
2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia
6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
7. servizio per la comunicazione di inizio ricovero
8. servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione

## 3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore

Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.
L'operazione è propedeutica ma non vincolante alla predisposizione e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare, attraverso il SAC, la validità del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti.

Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome)
In caso di esito negativo circa la validità del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico.

**3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS**

Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di diagnosi, prognosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
Tale servizio è utilizzato anche per l'invio del certificato di malattia rilasciato dal Pronto soccorso.

**3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS**

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi.
L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.

**3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS**

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato già inviato.
L'operazione è consentita esclusivamente entro il giorno successivo alla data di rilascio.

**3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia**

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia relativi ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;

- mediante il Contact Center dell'INPS (803.164), fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC) è possibile ricevere le informazioni relative all'attestato di malattia;
- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
- mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro.

### 3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione del proprio certificato e attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati e gli attestati di malattia ricevuti, attraverso le seguenti modalità:

- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
- mediante il servizio reso disponibile sul sito web dell'INPS, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS medesimo, il lavoratore potrà visualizzare la lista dei propri certificati e attestati di malattia;
- mediante invio dei certificati e degli attestati di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata;
- mediante invio di copia degli attestati di malattia presso una casella di posta elettronica semplice indicata dal lavoratore.

Il lavoratore, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS o inoltrando la richiesta via CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), potrà inoltre attivare un sevizio per ricevere via SMS il numero di protocollo univoco del certificato (PUC).

### 3.7 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero

Il servizio consente alla azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC la comunicazione di inizio ricovero.
L'operatore, tramite SAC, riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), e può, su richiesta del lavoratore, procedere alla stampa di una copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero. Le informazioni della comunicazione di inizio

ricovero saranno messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro con le stesse modalità del certificato di malattia telematico.

### 3.8 Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione

In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.

## 4 Modalità di fruizione dei servizi del SAC

Il medico può usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti paragrafi.
Il SAC, inoltre, consente al medico di dichiarare il ruolo (Medico SSN/Libero professionista) in cui opera al momento del rilascio del certificato.

### 4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria

Il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria può essere integrato a cura del fornitore del software con le funzionalità necessarie al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità web services.
Il SAC rende inoltre disponibili segnalazioni specifiche, per permettere al medico o azienda sanitaria di verificare le eventuali anomalie riscontrate nell'interazione con il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria la cui responsabilità ricade sul medico o azienda sanitaria.
Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
Il servizio è implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali è poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.
Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la

codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o i valori possibili per ognuno di loro.

### 4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.

Il medico potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati relativi alla comunicazione di inizio ricovero, dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB.

Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, indicata dal lavoratore.

L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati secondo le modalità previste al punto 4.1.

### 4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi

Il medico potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati, anche per il tramite del "risponditore automatico" messo a disposizione del SAC e raggiungibile attraverso un apposito numero verde. La disponibilità di ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS

## 5 Specifiche tecniche dei servizi

Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008.

### 5.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore

Il servizio web-service messo a disposizione dei gestionali dei medici o azienda sanitaria, prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso. L'operazione permette di verificare, attraverso il SAC, la validità del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti. Il medico o azienda sanitaria riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome, così come contenuti nella banca dati degli assistiti).

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione del codice

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'interrogazione del codice fiscale sono:

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |

In caso di esito positivo il SAC risponde con le seguenti informazioni:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale |
| **Cognome** | Cognome |
| **Nome** | Nome |

In caso di esito negativo circa la validità del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico.
Formato dell'elemento **InterrogaCodiceFiscale** in caso di errore**:**

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **Tipo Errore** | Codice errore |
| **Descrizione** | Decodifica del codice d'errore |

### 5.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS

L'operazione permette l'invio dei dati del certificato di malattia da parte del medico e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia sono raggruppati in cinque sezioni: dati del medico, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità, dati del certificato di diagnosi.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio certificato sono descritti come segue:

Elemento **medico:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Cognome** | Cognome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **CodiceRegione** | Codice Regione | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura / SAC |
| **CodiceAsl** | Codice Asl o Azienda ospedaliera | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico/ Gestionale struttura / SAC |
| **CodiceStruttura** | Codice struttura di ricovero pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute | Elemento Facoltativo | Medico / Gestionale medico/ Gestionale struttura / SAC |
| **Ruolo** | Opera nel ruolo di Medico SSN/Libero professionista | Elemento obbligatorio | Medico/ Gestionale medico/ Gestionale struttura |

Elemento **lavoratore:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Cognome** | Cognome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **DataNascita** | Data di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Sesso** | Sesso | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Comune** | Luogo di nascita o Stato estero di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **ProvinciaNascita** | Sigla provincia di nascita/ EE per soggetti nati in stati esteri | Elemento obbligatorio | SAC |

Elemento **residenza o domicilio abituale:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **Via** | Qualificatore stradale e relativo nome | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Numero civico** | Numero civico o snc | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Cap** | Codice di avviamento postale | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Comune** | Comune | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Provincia** | Sigla provincia | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |

Elemento **indirizzo di reperibilità (**da compilare **obbligatoriamente** se non coincide con la residenza o domicilio abituale): obbligo di compilazione dell' "elemento" solo se diverso dall'indirizzo di residenza o domicilio abituale, quindi al verificarsi di questa evenienza, i campi all'interno contenuti diventano tutti obbligatori.

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **Cognome** | Cognome per la reperibilità | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Via** | Qualificatore stradale e relativo nome | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Numero civico** | Numero civico o snc | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Cap** | Codice di avviamento postale | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Comune** | Comune | Elemento obbligatorio | Medico / |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| | | | Gestionale medico / Gestionale struttura |
| **Provincia** | Sigla provincia | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale medico / Gestionale struttura |

Elemento **certificato:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **DataVisita** | Data visita / dimissione da pronto soccorso | Elemento obbligatorio | Medico |
| **DataInizio** | Data inizio malattia, dichiarata dal lavoratore | Elemento obbligatorio | Medico |
| **DataFine** | Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto il") | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Attività lavorativa completata** | Dichiarazione del lavoratore di aver completato la propria attività lavorativa alla data della visita | Elemento Facoltativo | Medico |
| **Visita** | Ambulatoriale / domiciliare / pronto soccorso | Elemento obbligatorio | Medico |
| **TipoCertificato** | Inizio / continuazione / ricaduta | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Evento Traumatico** | Indicazione occorrenza evento traumatico | Elemento facoltativo | Medico |
| **CodiceDiagnosi** | Diagnosi | Elemento obbligatorio in alternativa alle NoteDiagnosi Codifica ICD9_CM - 2007 | Medico |
| **NoteDiagnosi** | Note per completare e/o caratterizzare la diagnosi, da utilizzare anche ai fini dell'art. 42 della legge 4 novembre 2010, n. 183 | Elemento obbligatorio in alternativa al CodiceDiagnosi | Medico |
| **Agevolazioni normative** | Elemento multiplo: Disposizioni normative che individuano le agevolazioni per il lavoratore in relazione alle assenze per malattia dovute a: patologia grave che richiede terapia salvavita; malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio; stato | Elemento facoltativo | Medico |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| | patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta | | |

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di ricezione del certificato

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo ricevutaCertificato, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di corretta ricezione**:**

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione |
| **IdCertificato** | Identificativo certificato: numero di protocollo univoco del certificato (PUC) |

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di scarto**:**

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **Tipo Errore** | Elemento multiplo:<br>Codice errore |
| **SezioneErrata** | Identificatore della sezione errata |
| **Descrizione** | Decodifica del codice d'errore |

**5.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS**

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato, inserendo da parte del Medico/Gestionale del medico i dati necessari all'individuazione del certificato da rettificare.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio per la rettifica del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di rettifica del certificato sono descritti come segue:

Elemento **RettificaCertificato:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche |
|---|---|---|
| **CodiceFiscaleMedico** | Codice fiscale medico | Elemento obbligatorio |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche |
|---|---|---|
| **CodiceFiscaleLavoratore** | Codice fiscale lavoratore | Elemento obbligatorio |
| **IdCertificato** | Identificativo certificato: numero di protocollo univoco del certificato (PUC) da rettificare | Elemento obbligatorio |
| **DataFine** | Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto il") | Elemento obbligatorio |

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione della rettifica

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaRettifica, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di corretta ricezione:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione |
| **IdCertificato** | Identificativo certificato: numero di protocollo univoco del certificato (PUC) |

Inoltre, in caso di esito positivo della richiesta di rettifica, il messaggio verrà completato con tutti gli elementi costitutivi del certificato di malattia (lavoratore, residenza, reperibilità e certificato) risultanti dalla variazione, al fine di consentirne la stampa.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di scarto:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **TipoErrore** | Elemento multiplo: Codice errore |
| **SezioneErrata** | Identificatore della sezione errata |
| **Descrizione** | Decodifica del codice d'errore |

### 5.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato entro il giorno successivo al giorno di rilascio e di avere, in risposta, una ricevuta contenente l'esito della richiesta. I dati da inserire da parte del Medico/Gestionale del medico sono quelli utili all'individuazione del certificato da annullare.

Descrizione del messaggio per l'annullamento del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di annullamento del certificato sono descritti come segue:

Elemento **AnnullamentoCertificato**:

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche |
|---|---|---|
| **CodiceFiscaleMedico** | Codice fiscale medico | Elemento obbligatorio |
| **CodiceFiscaleLavoratore** | Codice fiscale lavoratore | Elemento obbligatorio |
| **IdCertificato** | Identificativo certificato: numero di protocollo univoco del certificato (PUC) da annullare | Elemento obbligatorio |
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione | Elemento obbligatorio |

Descrizione del messaggio di accettazione dell'annullamento

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaAnnullamento, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di corretta ricezione:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione |
| **IdAnnullamento** | Identificativo annullamento (protocollo di annullamento) |

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di scarto:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **TipoErrore** | Elemento multiplo:<br>Codice errore |
| **SezioneErrata** | Identificatore della sezione errata |
| **Descrizione** | Decodifica del codice d'errore |

**5.5 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero.**

L'operazione consente alla azienda sanitaria di inviare all'INPS i dati necessari alla comunicazione di inizio ricovero e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio della comunicazione di inizio ricovero

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio della comunicazione di inizio ricovero sono raggruppati in quattro sezioni: dati dell'operatore, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati della comunicazione di inizio ricovero.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio della comunicazione di inizio ricovero sono descritti come segue:

Elemento **operatore**:

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale dell'operatore | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Cognome** | Cognome dell'operatore | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome dell'operatore | Elemento obbligatorio | SAC |
| **CodiceRegione** | Codice Regione | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura / SAC |
| **CodiceAsl** | Codice Asl o Azienda ospedaliera | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura / SAC |
| **CodiceStruttura** | Codice struttura di ricovero pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute | Elemento Facoltativo | Operatore / Gestionale struttura / SAC |

Elemento **lavoratore**:

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Cognome** | Cognome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **DataNascita** | Data di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Sesso** | Sesso | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Comune** | Luogo di nascita o Stato estero di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **ProvinciaNascita** | Sigla provincia di nascita/ EE per soggetti nati in stati esteri | Elemento obbligatorio | SAC |

Elemento **residenza o domicilio abituale:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **Via** | Qualificatore stradale e relativo nome | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura |
| **Numero civico** | Numero civico o snc | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura |
| **Cap** | Codice di avviamento postale | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura |
| **Comune** | Comune | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura |
| **Provincia** | Sigla provincia | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| | | | struttura |

Elemento **comunicazione inizio ricovero:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **DataInizioRicovero** | Data di inizio ricovero del lavoratore | Elemento obbligatorio | Operatore / Gestionale struttura |
| **Attività lavorativa completata** | Dichiarazione del lavoratore di aver completato la propria attività lavorativa alla data dell'inizio ricovero | Elemento Facoltativo | Operatore |
| **Evento Traumatico** | Indicazione occorrenza evento traumatico | Elemento facoltativo | Operatore |

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di ricezione della comunicazione di inizio ricovero

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo ricevutaInizioRicovero, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaInizioRicovero** in caso di corretta ricezione:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione |
| **IdInizioRicovero** | Identificativo comunicazione inizio ricovero: numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) |

Formato dell'elemento **RicevutaInizioRicovero** in caso di scarto:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **TipoErrore** | Elemento multiplo:<br>Codice errore |
| **SezioneErrata** | Identificatore della sezione errata |
| **Descrizione** | Decodifica del codice d'errore |

**5.6 Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione**

L'operazione consente alla azienda sanitaria di inviare all'INPS i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento ad altra struttura sanitaria, per il quale sia stata effettuata precedentemente la comunicazione di inizio

ricovero all'INPS e fornisce in risposta una ricevuta contente l'esito dell'invio. In fase di dimissione del lavoratore il medico della struttura sanitaria richiamerà la comunicazione di inizio ricovero attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore.

L'elemento certificato di malattia in sede di dimissione riporta anche le informazioni acquisite al momento della comunicazione di inizio ricovero senza la necessità che il medico le inserisca nuovamente in quanto richiamate dal sistema aziendale attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR).

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio del certificato di malattia in sede di dimissione

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono raggruppati in sei sezioni: identificativo del ricovero, dati del medico, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità, dati del certificato di diagnosi.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono descritti come segue:

Elemento **IdentificativoRicovero**:

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscaleLavoratore** | Codice fiscale lavoratore | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **IdInizioRicovero** | Numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |

Elemento **medico:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Cognome** | Cognome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **CodiceRegione** | Codice Regione | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura / SAC |
| **CodiceAsl** | Codice Asl o Azienda ospedaliera | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura / SAC |
| **Ruolo** | Opera nel ruolo di | Elemento obbligatorio | Medico/ |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| | Medico SSN/Libero professionista | | Gestionale medico/ Gestionale struttura |
| **CodiceStruttura** | Codice struttura di ricovero pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute | Elemento Facoltativo | Medico / Gestionale struttura / SAC |

Elemento **lavoratore:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **CodiceFiscale** | Codice fiscale | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Cognome** | Cognome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Nome** | Nome | Elemento obbligatorio | SAC |
| **DataNascita** | Data di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Sesso** | Sesso | Elemento obbligatorio | SAC |
| **Comune** | Luogo di nascita o Stato estero di nascita | Elemento obbligatorio | SAC |
| **ProvinciaNascita** | Sigla provincia di nascita/ EE per soggetti nati in stati esteri | Elemento obbligatorio | SAC |

Elemento **residenza o domicilio abituale:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **Via** | Qualificatore stradale e relativo nome | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **Numero civico** | Numero civico o snc | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **Cap** | Codice di avviamento postale | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **Comune** | Comune | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **Provincia** | Sigla provincia | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |

Elemento **indirizzo di reperibilità (**da compilare **obbligatoriamente** se non coincide con la residenza o domicilio abituale e **solo in caso di prognosi per la convalescenza)**: obbligo di compilazione dell' "elemento" solo se diverso dall'indirizzo di residenza o domicilio abituale, quindi al verificarsi di questa evenienza, i campi all'interno contenuti diventano tutti obbligatori.

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **Cognome** | Cognome per la reperibilità | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Via** | Qualificatore stradale e relativo nome | Elemento obbligatorio | Medico |
| **NumeroCivico** | Numero civico o snc | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Cap** | Codice di Avviamento Postale | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Comune** | Comune | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Provincia** | Sigla provincia | Elemento obbligatorio | Medico |

Elemento **certificato di malattia in sede di dimissione:**

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| **DataVisita** | Data dimissione da ricovero | Elemento obbligatorio | Medico |
| **DataInizioRicovero** | Data di inizio ricovero del lavoratore | Elemento obbligatorio | Medico / Gestionale struttura |
| **DataFine** | Data fine prognosi (“prognosi clinica a tutto il”) coincidente o successiva alla data di dimissione da ricovero | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Attività lavorativa completata** | Dichiarazione del lavoratore di aver completato la propria attività lavorativa alla data dell’inizio ricovero | Elemento Facoltativo | Medico / Gestionale struttura |
| **TipoCertificato** | Inizio / continuazione / ricaduta | Elemento obbligatorio | Medico |
| **Evento Traumatico** | Indicazione occorrenza evento traumatico | Elemento facoltativo | Medico |
| **CodiceDiagnosi** | Diagnosi | Elemento obbligatorio in alternativa alle NoteDiagnosi Codifica ICD9_CM - revisione 2007 | Medico |
| **NoteDiagnosi** | Note per completare e/o caratterizzare la diagnosi da utilizzare anche ai fini dell’art. 42 della legge 4 novembre 2010, n. 183 | Elemento obbligatorio in alternativa al CodiceDiagnosi | Medico |
| **Agevolazioni normative** | Elemento multiplo: Disposizioni normative che individuano le agevolazioni per il lavoratore in relazione alle assenze per malattia dovute a: patologia grave che richiede terapia salvavita; | Elemento facoltativo | Medico |

| Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | Fonte |
|---|---|---|---|
| | malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio; stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta | | |

Descrizione degli elementi costituiti del messaggio di ricezione del certificato di malattia in sede di dimissione

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaChiusuraRicovero, contenente l'esito della trasmissione e, in caso di esito positivo, il protocollo univoco del certificato di malattia in sede di dimissione (PUC).

Formato dell'elemento **RicevutaChiusuraRicovero** in caso di corretta ricezione:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **DataRicezione** | Data e ora ricezione |
| **IdInizioRicovero** | Protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) |
| **IdCertificato** | Protocollo univoco del certificato di malattia in sede di dimissione (PUC) |

Formato dell'elemento **RicevutaChiusuraRicovero** in caso di scarto:

| Nome campo | Descrizione |
|---|---|
| **TipoErrore** | Elemento multiplo:<br>Codice errore |
| **SezioneErrata** | Identificatore della sezione errata |
| **Descrizione** | Descrizione dell'errore |

**5.7 Codici di errore e motivi di scarto.**

I codici di errore e l'elenco dei motivi di scarto sono pubblicati sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

## 6 Stampe delle copie cartacee delle certificazioni

Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato di malattia e del certificato di malattia in sede di dimissione con la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), il sistema software gestionale del medico o della struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del

certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia cartacea dell'attestato per il datore di lavoro

I fac-simili della copia cartacea dei certificati di malattia e degli attestati di malattia sono allegati al presente disciplinare tecnico (allegati A,B,C e D).

Dopo l'accettazione da parte dell'INPS della comunicazione di inizio ricovero con la restituzione del numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), il sistema software gestionale della struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdInizioRicovero".

Il fac-simile della copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero è allegato al presente disciplinare tecnico (allegato E).

Nel caso in cui il medico utilizzi l'interfaccia web di cui al punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal sistema WEB in formato pdf.

Allegato A

| Certificato di malattia telematico | | | Copia cartacea per il lavoratore |
|---|---|---|---|
| Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) | | Data visita | |
| Rettifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato) | | | ______________________ |

| DATI DEL MEDICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome | | Codice Regione | | Codice ASL/AO | | Codice struttura ricovero | |
| Opera nel ruolo di: | Medico SSN ☐ | | Libero professionista ☐ | | | | |

| DATI PROGNOSI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal | | | Viene assegnata prognosi clinica a tutto il | |
| Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di ☐ visita | | | | |
| Trattasi di: | Inizio ☐ | Continuazione ☐ | Ricaduta ☐ | |
| Visita: | Ambulatoriale ☐ | | Domiciliare ☐ | Pronto Soccorso ☐ |

| DATI DIAGNOSI | | |
|---|---|---|
| Cod. Nosologico | | La malattia è dovuta ad evento traumatico ☐ |
| Note di diagnosi | | |
| Patologia grave che richiede terapia salvavita ☐ | Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio ☐ | Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta ☐ |

| DATI DEL LAVORATORE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ANAGRAFICI* | | | | | |
| Cognome | | Nome | | C.F. | |
| Nato/a il | | a *(Comune o Stato estero)* | | Provincia | |
| *RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| *REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati* | | | | | |
| Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| ***Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009*** | | | | | |

Allegato B

| Attestato di malattia telematico | | | Copia cartacea per il datore di lavoro |
|---|---|---|---|
| Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) | | Data visita | |
| Rettifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato) | | | ____________________ |

| DATI DEL MEDICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome | | Codice Regione | | Codice ASL/AO | | Codice struttura ricovero | |
| Opera nel ruolo di: | Medico ☐ SSN | | | Libero professionista ☐ | | | |

| DATI PROGNOSI | | | |
|---|---|---|---|
| Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal | | Viene assegnata prognosi clinica a tutto il | |
| Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di visita ☐ | | | |
| Trattasi di: | Inizio ☐ | Continuazione ☐ | Ricaduta ☐ |
| Visita: | Ambulatoriale ☐ | Domiciliare ☐ | Pronto Soccorso ☐ |
| La malattia è dovuta ad evento traumatico ☐ | | Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio ☐ | |
| Patologia grave che richiede terapia salvavita ☐ | | Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta ☐ | |

| DATI DEL LAVORATORE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ANAGRAFICI* | | | | | |
| Cognome | | Nome | | C.F. | |
| Nato/a il | | a *(Comune o Stato estero)* | | Provincia | |
| *RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| *REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati* | | | | | |
| Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| ***Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009*** | | | | | |

Allegato C

| Certificato di Malattia in sede di dimissione | | | | Copia cartacea per il lavoratore |
|---|---|---|---|---|
| Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) | | Data dimissione | | |
| Rettifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato) | | | | ______________________ |

| **DATI DEL MEDICO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome | | Codice Regione | | Codice ASL/AO | | Codice struttura ricovero | |
| Opera nel ruolo di: | Medico SSN ☐ | | Libero professionista ☐ | | | | |

| **DATI PROGNOSI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data di inizio ricovero | | Viene assegnata prognosi clinica a tutto il | | |
| Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di ricovero ☐ | | | | |
| Trattasi di: | Inizio ☐ | Continuazione ☐ | Ricaduta ☐ | |

| **DATI DIAGNOSI** | | |
|---|---|---|
| Cod. Nosologico | | La malattia è dovuta ad evento traumatico ☐ |
| Note di diagnosi | | |
| Patologia grave che richiede terapia salvavita ☐ | Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio ☐ | Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta ☐ |

| **DATI DEL LAVORATORE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ANAGRAFICI* | | | | | |
| Cognome | | Nome | | C.F. | |
| Nato/a il | | a *(Comune o Stato estero)* | | Provincia | |
| *RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| *REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati sopra)* | | | | | |
| Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| ***Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009*** | | | | | |

Allegato D

| Attestato di Malattia in sede di dimissione | | | Copia cartacea per il datore di lavoro |
|---|---|---|---|
| Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) | | Data dimissione | |
| Rettifica del certificato (Numero di protocollo univoco del certificato rettificato) | | | ________________________ |

| DATI DEL MEDICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome | | Codice Regione | | Codice ASL/AO | | Codice struttura ricovero | |
| Opera nel ruolo di: | Medico SSN ☐ | | | Libero professionista ☐ | | | |

| DATI PROGNOSI | | | |
|---|---|---|---|
| Data di inizio ricovero | | Viene assegnata prognosi clinica a tutto il | |
| Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di ricovero ☐ | | | |
| Trattasi di: Inizio ☐ | Continuazione ☐ | Ricaduta ☐ | |
| La malattia è dovuta ad evento traumatico ☐ | | Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio ☐ | |
| Patologia grave che richiede terapia salvavita ☐ | | Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta ☐ | |

| DATI DEL LAVORATORE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ANAGRAFICI* | | | | | |
| Cognome | | Nome | | C.F. | |
| Nato/a il | | a *(Comune o Stato estero)* | | Provincia | |
| *RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| *REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati sopra)* | | | | | |
| Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)* | | | | | |
| In via/piazza | | | | n. | |
| Comune | | CAP | | Provincia | |
| ***Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009*** | | | | | |

Allegato E

| Comunicazione di inizio ricovero | | | Copia cartacea per gli usi consentiti |
|---|---|---|---|
| Numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) | | Data di comunicazione | |

| DATI DELLA STRUTTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice Regione | | Codice ASL/AO | | Codice struttura ricovero | |

| DATI RICOVERO | | |
|---|---|---|
| Data di inizio ricovero | | Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di ricovero ☐ |
| La malattia è dovuta ad evento traumatico ☐ | | |

| DATI DEL LAVORATORE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ANAGRAFICI* | | | | | | |
| Cognome | | Nome | | C.F. | | |
| Nato/a il | | a *(Comune o Stato estero)* | | Provincia | | |
| *RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE (dati dichiarati dal lavoratore)* | | | | | | |
| In via/piazza | | n. | | | | |
| Comune | | CAP | | Provincia | | |
| ***Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009*** | | | | | | |

**12A06252**

DECRETO 14 maggio 2012.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, approvata con regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, perché non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/941/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva acido 1-naftilacetico, sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato;

Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva acido 1-naftilacetico, entro il 30 giugno 2012;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, riportati in allegato al presente decreto sono risultati, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico risultati non conformi al termine delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, sono revocate, in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto, sono revocati a partire dal 1° luglio 2012.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca, mentre l'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

*Il direttore generale:* BORRELLO

**ALLEGATO**

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, la cui autorizzazione è revocata dal 1° luglio 2012

| N. Reg.ne | Prodotto | Impresa |
|---|---|---|
| 5287 | FRUGON FA | Agriphar S.A. |
| 6096 | FRUGON T | Agriphar S.A. |
| 5273 | ANASTOP | Aifar Agrochimica S.r.l. |
| 4937 | NAFTAL | Aifar Agrochimica S.r.l. |
| 5597 | ANTICASCOLA BIOLCHIM | Biolchim S.p.A. |
| 10695 | HERGONAL | Biolchim S.p.A. |
| 5410 | HORMOPEAR | Biolchim S.p.A. |
| 5412 | RADICANTE BIOLCHIM | Biolchim S.p.A. |
| 5344 | RADICANTE POLVERE TALEE ERBACEE | Biolchim S.p.A. |
| 5330 | RADICONE L | Biolchim S.p.A. |
| 5411 | RADICONE P | Biolchim S.p.A. |
| 9878 | SPRAY DUNGER L | Biolchim S.p.A. |
| 10441 | SPRAY DUNGER PS | Biolchim S.p.A. |
| 13003 | SPRINTONAL NEW | Biolchim S.p.A. |
| 10893 | GREENSTIM GLOBAL | Biolchim S.p.A. |
| 10617 | POLYKRON PK 15 52 | Biolchim S.p.A. |
| 10699 | ULTRASTIM 312 | Biolchim S.p.A. |
| 11707 | BIO-ERG L | Bionatura S.r.l. |
| 13611 | BIOFORCE TOTAL L | Bionatura S.r.l. |
| 11708 | BIO-HORM L | Bionatura S.r.l. |
| 5462 | ANTICASCOLA FC | Chemia S.p.A. |
| 7019 | ALFRUT | Cifo S.p.A.. |
| 4781 | FITOCOR | Cifo S.p.A. |
| 11052 | RIGENAL 50 | Cifo S.p.A. |
| 7607 | RIGENAL FIORI | Cifo S.p.A. |
| 4897 | RIGENAL L | Cifo S.p.A.. |
| 5630 | ANTICASCOLA L | Demetra Italia S.r.l. |
| 6462 | PEAR FULL | Demetra Italia S.r.l. |
| 4980 | HORMO-TAL | Elkam S.r.l. |
| 11620/PPO | VIGORFLOR | Erregi S.r.l. |
| 14063 | SAR GN | Gowan italia S.p.A. |
| 6470 | DUECI ANTICASCOLA | Guaber Household S.r.l. |
| 6483 | DUECI RADICANTE LIQUIDO | Guaber Household S.r.l. |
| 6197 | ASTEN | Isagro S.p.A. |
| 6839 | MELORAD | Isagro S.p.A. |
| 10763 | START 2,45 | Itagro S.A.S di Agnese Claudio & c. |
| 9412 | PRECASC ANTICASCOLA | Kollant S.p.A. |

| N. Reg.ne | Prodotto | Impresa |
|---|---|---|
| 10437 | ULTRASTIM GA | Nufarm Italia S.r.l. |
| 10438 | POLYKRON 59 GA | Nufarm Italia S.r.l.. |
| 7497 | FLORTIS STIMOLANTE PER LA RADICAZIONE E L'ACCRESC. | Orvital s.p.a. |
| 13114 | FRUHLING | Prochimag Italia S.r.l. |
| 6954 | RHIZOPON B COMPRESSE | Rhizopon B.V |
| 6941 | RHIZOPON B POLVERE 0,1% | Rhizopon B.V |
| 6922 | RHIZOPON B POLVERE 0,2% | Rhizopon B.V |
| 14313 | ANAGROW 84 | Rocca Frutta S.r.l. |
| 12176 | ORMOROC | Rocca Frutta S.r.l. |
| 5845 | DIRADO | Tecniterra S.r.l. |
| 5592 | RUBRUM | Tecniterra S.r.l. |
| 7678 | AGOR C1 | Valagro S.p.A. |
| 7236 | TAIF P3 | Valagro S.p.A. |

**12A06134**

DECRETO 14 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Christoph Gasser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Christoph Gasser nato a Bressanone (Italia) il giorno 12 marzo 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato in data 28 luglio 2010 dalla Veterinärmedizinische Universtät Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - in data 28 luglio 2010 al Sig. Christoph Gasser, nato a Bressanone (Italia) il giorno 12 marzo 1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

Il sig. Christoph Gasser è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

*p. il direttore generale*
PARISI

**12A06136**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2012.

**Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Eolie.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Municipale di Lipari (ME) del 17 gennaio 2012, n. 01;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina n. 6995/12/13.12/GAB. del 27 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 15384, del 4 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 16 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi..

Art. 2.

Nei periodi di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti deroghe:

*A)* ALICUDI – STROMBOLI – PANAREA

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;

2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2011, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3 – agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4 – ai veicoli delle forze dell'ordine.

*B)* LIPARI – VULCANO

1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2011, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;

2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

*C)* FILICUDI

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

*Sanzioni*

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 maggio 2012

*Il Vice Ministro:* CIACCIA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012*
*Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 338*

**12A06376**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2012.

**Modifica al decreto 4 marzo 2011 n. 1831, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».**

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2012;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale 4 marzo 2011 il quale stabilisce che, al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse l'allegato 1 al decreto è modificato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome;

Viste le note con le quali le Regioni Piemonte, Marche, Lazio, Sicilia, Lombardia, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento hanno chiesto di modificare l'Allegato 1 inserendo nuove operazioni finanziabili con la misura degli investimenti;

Visto il decreto ministeriale n. 1598 del 10 novembre 2011 relativo a «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2012, con il quale è stata effettuata la ripartizione dei fondi tra le varie misure e le varie Regioni per l'anno 2012;

Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2012, trasmessa alla Commissione europea con nota del 1° marzo 2012, prot. n. 1418 concernente, tra l'altro, le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Ritenuta la necessità di modificare l'Allegato 1 al decreto ministeriale 4 marzo 2011

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2010 è sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*Il Ministro:* CATANIA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 224*

ALLEGATO *1*

| REGIONE | OPERAZIONE | Presente nel PSR | NOTE |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione<br>1 a ) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.<br>1b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. | NO | Le operazioni relative ai punti 1 e 2 sono sempre state escluse dalla misura 123 del PSR nel periodo di programmazione 2007 – 2013. Le operazioni riconducibili alla misure 121 saranno completamente escluse dal PSR a partire dal 1 gennaio 2011. Si evidenzia inoltre che le operazioni sopraindicate non sono presenti in altre misure del PSR periodo di programmazione 2007 - 2013 |
| | 2. Acquisto di recipienti e contenitori per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini | NO | |
| | 3. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto<br>3a) Cantina<br>3b) Cantina fuori terra<br>3c) Cantina interrata<br>3d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli<br>3e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale<br>3f) Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli<br>3g) Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli<br>3h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli<br>3i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli<br>3l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli | NO | Per le operazioni da 3a a 3s la Regione ha presentato la richiesta di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza che, in data 21 dicembre 2010 ha accettato la modifica per il periodo di programmazione 2007 – 2013.<br><br>Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2011 le operazioni 3p, 3r e 3s sono escluse da finanziamento OCM Vino e saranno finanziate esclusivamente nell'ambito del PSR.<br><br>La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli<br>3n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli<br>3o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli<br>3q) Impianto trasformazione conservazione commercializzazione vino | | |
| LOMBARDIA | 1. Acquisto di barriques per le aziende agricole<br>1a ) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini.<br>1 b) Acquisto recipienti mobili per l'affinamento in acciaio.<br>2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina (muletti e similari)<br>2 a) Acquisto cestoni e giropallets per la movimentazione di bottiglie.<br>2 b) Acquisto pompe di travaso.<br><br>3. Investimenti materiali per la costruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali<br>3a ) Realizzazione di uffici aziendali<br>3b) Ammodernamento delle strutture esistenti.<br><br>4. Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali<br>4a ) Acquisto materiali per il miglioramento dell'efficienza della struttura operativa | NO<br><br><br><br><br>NO<br><br><br><br><br><br><br><br>NO<br><br><br><br><br>NO | Tutte le operazioni indicate dal punto 1 al punto 6 sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. Allestimento di punti vendita al dettaglio<br>5a ) Investimenti materiali per l'esposizione e la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli.<br><br>6. Creazione siti internet riferiti a singoli marchi aziendali | NO<br><br><br>NO | |
| PROVINCIA DI TRENTO | 1) Contenitori per affinamento barrique<br>2) Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri<br>3) Bins in materiale plastico<br>4) Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantinamento<br>5) Nastri di trasporto uve e banchi di cernita<br>6) Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora<br>7) Diraspatrici fino a 80 quintali/ora<br>8) Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)<br>9) Programmi informatici per la gestione della cantina | **NO** | Le operazioni indicate al punto 1) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123 . Per le operazioni da 2) a 9) è stata richiesta una modifica al PSR approvata dal Comitato di Sorveglianza il 3 febbraio 2012 con procedura di consultazione scritta e notificata ai competenti Uffici nazionali e comunitari. |
| PROVINCIA DI BOLZANO | 1. Investimenti per macchine e attrezzature agricole.<br>1a ) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione del vino<br>1b) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione del vino<br>1c) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per lo stoccaggio del vino | NO | Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 1c) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1. Acquisto di barriques<br>1 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini | NO | Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123 |
| UMBRIA | 1. Investimenti per show rooms, punti vendita extra aziendali.<br>2. Investimenti strutturali per la logistica e per la commercializzazione.<br>3. Acquisizione di immobili ed investimenti immateriali finalizzati all'aggregazione di imprese | NO<br>NO<br>NO<br>. | A decorrere dal 1 aprile 2011 le domande di aiuto che prevedono investimenti aziendali ed extra aziendali per la trasformazione e la commercializzazione nel settore del vino saranno finanziate esclusivamente con le risorse dell'OCM Vino. Pertanto a decorrere da tale data non saranno accettate domande per le stesse operazioni previste dalle misure 121 e 123 del PSR periodo di programmazione 2007-2013. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento |
| PUGLIA | 1. Punti vendita e sale per la degustazione extra aziendali sul territorio nazionale e nei paesi Comunitari<br>1 a) costruzione delle infrastrutture<br>1b) acquisizione delle infrastrutture<br>1c) restauro delle infrastrutture<br>1d) ammodernamento delle infrastrutture<br>1e)arredamento delle infrastrutture<br><br>2. Attività di e-commerce - "Cantina virtuale" | NO<br><br><br><br><br><br><br><br>NO | Le operazioni descritte dal punto 1 al punto 3 ed in particolare le operazioni del punto 1 (vendite extra aziendali) e del punto 2 (attività di e-commerce) sono totalmente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123. Per quanto riguarda la misura 313 si precisa che al suo interno non sono previsti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico<br><br>3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola<br>3a) Show – room,<br>3b) realizzazione di network<br>3c) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali). | NO | finanziamenti specifici al settore vitivinicolo e che comunque non sono previsti finanziamenti per la realizzazione di una piattaforma web |
| CAMPANIA | 1 .Punti vendita extra aziendali<br>1 a) Investimenti per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione<br>1b ) Investimenti per la vendita dei prodotti vitivinicoli,<br><br>2. Attività di e-commerce<br>2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico<br><br>3. Piattaforme logistiche<br>3 a) Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche<br>3b) miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione | NO<br><br><br><br>NO<br><br><br><br>NO | Tutte le operazioni elencate dal punto 1 al punto 3 sono a beneficio del settore vitivinicolo e saranno finanziate con i fondi dell'OCM Vino. Le operazioni descritte sono pertanto escluse dal finanziamento con i fondi del PSR 2007 – 2013 e conseguentemente sono completamente escluse dalle misure 121 e 123. Nella misura 313 sono esclusi finanziamenti al settore vitivinicolo |
| SARDEGNA | 1. Attività di e-commerce<br>1 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati | NO | Le operazioni 2, 3 e 4 (indicate con NO*) saranno oggetto della modifica del PSR per la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico<br><br>2. Realizzazione show-room e negozi esperenziali<br>2 a) Investimenti materiali e immateriali per la creazione di spazi per la commercializzazione dei vini (tra gli investimenti immateriali i si segnalano: onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze)<br>3. Acquisto barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50 hl<br>3 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini al fine di migliorare il rendimento globale dell'impresa<br><br>4. Realizzazione laboratori e acquisto relativa strumentazione<br>4 a) Investimenti per l'acquisto di beni e di tutta la strumentazione finalizzata al controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli.<br>4b) Acquisto di macchinari ed attrezzature per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione dei prodotti vitivinicoli<br>4c) Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto. | <br><br><br>NO*<br><br><br><br><br>NO*<br><br><br><br><br><br><br>NO* | quale la Regione ha presentato la richiesta di modifica. La seduta è prevista per il prossimo mese di novembre. Tutte le operazioni indicate nella tabella saranno, pertanto, finanziate esclusivamente con i fondi dell'OCM vino nell'ambito del PNS a partire dall'annualità 2011. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli investimenti previsti dal PSR e quelli previsti dal PNSV verranno effettuati controlli incrociati sia in sede di ammissibilità al finanziamento da parte dell'Agenzia ARGEA – Sardegna sia al momento della liquidazione dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA. |
| LAZIO | 1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di condizionamento , trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali anche al fine del miglioramento ambientale<br>2. Acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi | NO<br><br><br><br><br>NO | Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 5, relative al settore vitivinicolo, presenti nella misura 121 e 123 del PSR Lazio, periodo di programmazione 2007 – 2013, dal 1 luglio 2011 saranno ammissibili a finanziamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | compreso il materiale informatico, per l'introduzione di moderne ed innovative tecnologie<br>3. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto<br>4. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica<br>5. acquisto di macchinari, di impianti tecnologici e attrezzature nuove comprese quelle informatiche ed i relativi programmi, impiegate nella produzione vitivinicola o nelle attività di trasformazione e commercializzazione | NO<br>NO<br>NO | esclusivamente nell'ambito della misura "Investimenti" dell'OCM Vino.<br><br>La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.<br><br>** Le modifiche indicate, sono state comunicate alla Commissione UE – DGAgri-C5 con nota n.6733 dell'11.10.2011 |
| EMILIA ROMAGNA | 1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi come previsto dalla normativa nazionale<br>2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce | NO<br>NO | Queste operazioni sono finanziabili solo nella misura "Investimenti" OCM Vino per le tipologie di beneficiari della misura 123 del PSR. Detta modifica al PSR è stata già approvata dalla Commissione UE ed entrerà in vigore dalla data della decisione comunitaria (PSR versione 5). |
| MARCHE | 1 - Punti vendita extra aziendali fissi finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali<br>1a) investimenti per la costruzione di punti vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali;<br>1b) investimenti per la ristrutturazione di punti | NO | Le operazioni descritte al punto 1 sono completamente escluse dal PSR Marche periodo di programmazione 2007/2013 e conseguentemente sono escluse dalle misura 121, 123, 313. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali<br>1c) investimenti per l'allestimento di punti vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali.<br>2 - costruzione/ristrutturazione di beni immobili finalizzati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, escluso l'acquisto di terreni;<br>3 - acquisto di impianti e/o macchinari e/o attrezzature nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico per la produzione dei vini a DOP/IGP, compresi:<br>– software di gestione per gli impianti e per i personal computer aziendali.<br>– recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques), e per la movimentazione dei vini;<br>– investimenti volti ad introdurre sistemi volontari della qualità;<br>– macchinari e attrezzature per la per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione);<br>– spese generali fino ad un massimo del 4%. | 2 – Richiesta di modifica di PSR Marche 2007/2013 in corso<br>3 - Richiesta di modifica di PSR Marche 2007/2013 in corso | Le operazioni descritte ai punti 2 e 3 sono oggetto di richiesta di modifica del PSR Marche periodo di programmazione 2007/2013, consistente nell'esclusione dalle misure 121 e 123 di tutti gli interventi del settore vitivinicolo. A decorrere dal 1° marzo 2012 le medesime operazioni saranno finanziate esclusivamente con i fondi dell'OCM. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia sovrapposizione di interventi e duplicazione di finanziamento. |
| VENETO | 1- Acquisto di hardware e software<br>Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a:<br>- Gestione aziendale | NO (*) | (*) Le operazioni 1, 2, 3 sono attualmente presenti nelle misure 121, 123 del PSR Veneto.<br>La Regione Veneto inoltrerà a breve alla CE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto<br>- Sviluppo di reti di informazione e comunicazione<br>- Commercializzazione delle produzioni<br>-<br>2. Acquisto di botti di legno<br>- Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).<br>3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi<br>- Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve. Dei mosti e dei vini frizzanti al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.<br>4. Allestimento punti vendita al dettaglio extra aziendali<br>- Acquisto attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli. | NO (*)<br><br>NO (*)<br><br>NO | la modifica del proprio PSR in modo che le suddette operazioni non possano essere attuate nell'ambito del PSR e siano, quindi, finanziate esclusivamente dal PNSV.<br>L'operazione di cui al punto 4, non prevista dal PSR, verrà finanziata esclusivamente dal PNSV.<br>La verifica che un beneficiario riceva il contributo solo da una forma di sostegno è garantita comunque dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia all'OCM vitivinicola che allo sviluppo rurale.<br>La demarcazione ha efficacia a partire dalle domande di aiuto presentate all'Organismo pagatore successivamente al 15 ottobre 2010. |
| SICILIA | 1 Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto:<br>1a) Cantina; | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1b)Cantina fuori terra;<br>1c) Cantina interrata;<br>1d)Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;<br>1e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;<br>1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;<br>1g)riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli;<br>1h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;<br>1i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;<br>1l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli;<br>1m)Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;<br>1n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli;<br>1o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;<br>1p)Macchine per distribuzione acque reflue in cantina;<br>1q) Impianto trasformazione conservazione commercializzazione vino; | NO | Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 r)Impianto trattamento reflui cantina;<br>1s) E-commerce “cantina virtuale” piattaforme Web finalizzate al commercio elettronico.<br>1t) Sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.<br>2. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;<br>2a) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;<br>2b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione , ivi comprese le attrezzature informatiche.<br>3. Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini. | NO | |
| ABRUZZO | 1 – Punti vendita extra-aziendali:<br>- Investimenti per l’esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.<br>2 – Attività di e-commerce:<br>- Investimenti per l’acquisto di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico | NO<br><br>NO | Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3 - Piattaforme logistiche:<br>- Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;<br>- miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione | NO | |
| | 4 - Realizzazione show-room e negozi esperenziali: spazi ove i vini possono essere commercializzati in modo innovativo attraverso presentazioni suggestive ed evocative, con l'utilizzo di sistemi informativi in grado di realizzare una efficace intelligenza di ambiente(proiezioni multimediale, effetti luce/suono/aromi, etc.) | NO | |
| | 5 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di laboratori di analisi e della relativa strumentazione per il controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli | NO | |
| BASILICATA | 1 - Attività di e-commerce<br>- Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico | NO | Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 (misure 121, 123 e 313). |

**12A06132**

DECRETO 21 maggio 2012.

**Estensione ai non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Organizzazione di produttori «Associazione produttori pesca Soc. coop. di Ancona, ai sensi del Reg. n. 104/2000, articolo 7 e del Reg. n. 696/2008.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 7 del suddetto Regolamento, relativo all'estensione ai non aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 696/2008 della Commissione del 23 luglio 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento 104/2000, per quanto riguarda la suddetta estensione delle regole ai non aderenti;

Vista l'istanza in data 5 ottobre 2011 con la quale la Organizzazione di produttori Associazione Produttori Pesca Soc. Coop. con sede ad Ancona, riconosciuta con decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, ha chiesto, ai sensi dei suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca delle acciughe (*engraulis encrasicolus*) nella zona del Compartimento marittimo di Ancona;

Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Ancona in data 20 febbraio 2012;

Considerato che la documentazione presentata dalla suddetta Organizzazione di produttori a sostegno dell'istanza di estensione delle proprie regole risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 696/2008;

Considerato che l'attività di produzione e commercializzazione della suddetta Organizzazione di produttori risponde ai requisiti di rappresentatività previsti dall'art. 1 paragrafo 1 del Regolamento 696/2008;

Considerato che l'estensione delle regole adottate dall'Organizzazione suddetta è richiesta al fine di assicurare l'esercizio razionale della pesca e di incoraggiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda di mercato;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalla Organizzazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del Regolamento 104/2000, art. 7 e del Regolamento 696/2008, sono rese obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Organizzazione di produttori denominata Associazione produttori pesca Soc. Coop. con sede ad Ancona:

specie interessata all'estensione delle regole: acciuga (*engraulis encrasicolus*); qualità Extra A; dimensione: 2-3-4; presentazione: intero.

Il campionamento dovrà essere effettuato dagli esperti nominati dalla Organizzazione di produttori come previsto dall'art. 12 del Reg. 2406/96. Su ogni partita viene posto in vista uno stampato con l'indicazione della barca che ha effettuato la cattura; la specie, la categoria di freschezza ed il calibro; il numero di casse che compongono il pallets ed il turno di vendita.

L'imballo dovrà essere in polistirolo mm. 460 X 275 X 105 interno.

L'etichettatura del prodotto dovrà essere effettuata in base al Regolamento 2065/2001.

Il prodotto dovrà essere refrigerato sia a bordo che alla vendita; le barche che sono sprovviste di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti similari dovranno imbarcare obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di pesca.

Dovranno essere rispettati i prezzi di ritiro comunitari; al di sotto di questi prezzi il prodotto dovrà essere ritirato al fine dell'aiuto al riporto; è ammessa tuttavia una tolleranza del 10% per difetto od eccesso, come previsto dall'art. 23 par. 1 del Regolamento 104/2000.

Le catture massime ammissibili sono:

sistema di pesca «volante»: 630 cassette da 8 kg. al giorno per coppia, indipendentemente dalla stazza. Non sono ammessi recuperi per eventuali quote non raggiunte nelle giornate di pesca precedenti;

sistema «circuizione»: il quantitativo massimo di catture ammissibili è fissato in 6000 casse da 8 kg. al mese per le imbarcazioni che operano per tutta la campagna di pesca nello stesso porto. Per le imbarcazioni che operano saltuariamente nei porti di riferimento della Organizzazione di cui trattasi, la quota è fissata in 350 cassette da 8 kg. al giorno.

Le giornate di pesca previste per la pesca «volante» sono 4 (dal lunedì al giovedì) da 15 ore la settimana salvo recupero.

Per la «circuizione» sono previste 2 giornate di fermo settimanale (dalle ore 15 del sabato alle ore 15 del lunedì).

In concomitanza con la fase del plenilunio, i giorni di fermo sono 4, ovvero dal mattino in cui la luna risulta piena e per altri 3 giorni consecutivi.

Le suddette regole si applicano fino alla prima vendita dei prodotti sul mercato.

Zona in cui sono rese obbligatorie le suddette regole per la pesca delle acciughe: tutto il Compartimento marittimo di Ancona.

Durata dell'estensione delle regole: un anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2012

*Il direttore generale:* ABATE

**12A06254**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tatyana Emelyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Tatyana Emelyanova, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento della Laurea di «Filologo, Traduttore, Insegnante», con specializzazione in «Filologia», conseguita presso l' Università Statale della città di Ivanovo, (Federazione Russa), della durata di 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. *e)*, della legge 3 febbraio 1989 n. 39;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali - FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Tatyana Emelyanova, cittadina russa, nata a Kusbishevskaya Oblast (Russia) in data 17 aprile 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 3 febbraio 1989 n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A06133**

---

DECRETO 15 maggio 2012.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Villaggio degli Atleti S.r.l., in Roma.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei Sigg.ri Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della "procedura madre";

Vista l'istanza in data 4 aprile 2012, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03 della Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico è società del Gruppo ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

la Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico versa in una situazione di insolvenza, atteso che la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2011, oltre a mostrare una perdita di esercizio di circa 1,4 milioni di euro, registra un attivo costituito pressoché per intero da crediti verso la controllante (25,8 milioni di euro), allo stato non esigibili, e da residue modeste poste creditorie nei confronti dell'erario, di non facile e pronta liquidazione, a fronte di un passivo in gran parte costituito da debiti a breve scadenza, nei confronti dell'erario e dei fornitori, cui la società non può far fronte in assenza di disponibilità liquida;

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato articolo 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 270/99, il quale dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Decreta:

Art. 1.

La Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, partita i.v.a., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 07933610011, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1, sono nominati quali commissari straordinari i Sigg.ri: Avv. Stefano Coen, nato Roma il 20 novembre 1953; Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947; Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A06128**

DECRETO 15 maggio 2012.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Villaggio di Marilleva S.r.l., in Roma.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei Sigg.ri Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della "procedura madre";

Vista l'istanza in data 4 aprile 2012, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03 della Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico è società del Gruppo ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

la Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico versa in una situazione di insolvenza, atteso che la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2011 registra attivo circolante per circa 52,6 milioni di euro interamente costituito da crediti verso la controllante, allo stato non esigibili, a fronte di un passivo in gran parte costituito da debiti a breve scadenza (soprattutto di natura fiscale) cui la società non può far fronte disponendo di liquidità pressoché nulla;

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato articolo 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 270/99, il quale dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Decreta:

Art. 1.

La Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, partita i.v.a., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 08697951005, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1, sono nominati quali commissari straordinari i Sigg.ri: Avv. Stefano Coen, nato Roma il 20 novembre 1953; Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947; Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A06129**

DECRETO 15 maggio 2012.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Mediterraneo Villages S.r.l., in Milano.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei Sigg.ri Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della "procedura madre";

Vista l'istanza in data 4 aprile 2012, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03 della Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico è società del Gruppo ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

la Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione aggiornata al 17 ottobre 2011 emerge che a fronte di debiti complessivamente pari a circa € 23,3 mln (€ 10,5 circa verso banche) sussistono disponibilità liquide per circa € 410.000, oltrer a crediti nei confronti della controllante Valtur S.p.A. per circa € 12,7 mln, allo stato non esigibili;

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi, che appare la più idonea per il salvataggio dell'azienda e del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato articolo 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 270/99, il quale dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Decreta:

Art. 1.

La Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano, Via Inverigo n. 2, partita i.v.a. 05610381005, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03156030177, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1, sono nominati quali commissari straordinari i Sigg.ri: Avv. Stefano Coen, nato Roma il 20 novembre 1953; Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947; Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A06130**

DECRETO 15 maggio 2012.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Villaggio di Ostuni S.r.l., in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legge n. 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei signori Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Visto la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 4 aprile 2012, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto legge n. 347/03 della Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

- la Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico è società del Gruppo ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

- la Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2011 emerge che l'attivo circolante, ad eccezione di un modestissimo credito erariale (pari a 4.978,00 euro), è quasi interamente (99,74%) costituito da crediti verso la controllante Valtur S.p.A. per 60,7 milioni di euro, allo stato non esigibili, mentre il passivo è in gran parte costituito da debiti a breve scadenza (soprattutto di natura fiscale) cui la società non può far fronte non disponendo di liquidità;

- l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato articolo 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»,

Decreta:

Art. 1.

La Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 08211371003, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1, sono nominati quali commissari straordinari i signori: Avv. Stefano Coen, nato Roma il 20 novembre 1953; Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947; Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

**12A06131**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2012.

**Conferma del diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativo al medicinale Flutamide Aurobindo.** (Determinazione n. 120/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici,

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 38, comma 2-*bis*;

Vista la domanda di rinnovo all'autorizzazione in commercio per la specialità Flutamide Aurobindo presentata il 26 novembre 2010;

Vista la determinazione FV/N° 90 del 2 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, con la quale è stato negato il rinnovo dell'A.I.C. della specialità Flutamide Aurobindo in ragione dell'assenza di un produttore di prodotto finito per tutte le fasi di produzione, circostanza che comporta il venir meno di un presupposto essenziale dell'A.I.C. e ne impedisce il rinnovo a causa della implicita valutazione negativa del rapporto rischio-beneficio;

Visto il ricorso in opposizione avverso provvedimento di diniego sopra richiamato presentato dalla ditta titolare dell'A.I.C. Aurobindo Pharma Italia S.r.l. in data 23 settembre 2011;

Vista la relazione istruttoria indirizzata al Consiglio Superiore di Sanità di cui alla nota prot. n. AL/124386 del 12 dicembre 2011;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità - Sez. V, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *i)*, decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e dell'art. 38, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 219/06, che, nella seduta del 21 marzo 2012, nel ritenere fondate le motivazioni poste dall'AIFA alla base del diniego di rinnovo dell'A.I.C. del medicinale Flutamide Aurobindo, ha condiviso all'unanimità il diniego del rinnovo dell'A.I.C. del medicinale Flutamide Aurobindo disposto dall'AIFA con la determinazione FV/N° 90 del 2 settembre 2011,

Determina:

Art. 1.

Di respingere il ricorso in opposizione di cui in premessa e di confermare il diniego di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Flutamide Aurobindodisposto dall'AIFA con la determinazione FV/N° 90 del 2 settembre 2011 per le motivazioni contenute nella stessa.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal momento della notifica in via amministrativa alla ditta interessata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2012

*Il direttore generale:* PANI

**12A06186**

DETERMINAZIONE 24 maggio 2012.

**Istituzione della Nota 92. Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci. (Determinazione n. 1067/2012).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 182 del 5 agosto 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 6 e 7 marzo 2012 con il quale approvava la proposta di costituzione ed il testo di una Nota AIFA contraddistinta con il n. 92 e relativa alla rimborsabilità a carico del Ssn di alcune indicazioni della benzatilpenicillina;

Determina:

Art. 1.

Viene istituita la Nota AIFA n. 92 riportata nell'allegato 1 che è parte integrante della presente Determinazione.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 24 maggio 2012

*Il direttore generale:* PANI

Allegato 1

**Nota 92**

| | |
|---|---|
| *Farmaci* ***benzatilpenicillina*** | *La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN, da parte di centri specializzati, Universitari e delle aziende sanitarie, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:*<br>*1. Profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle recidive della malattia reumatica.*<br>*2. Sifilide.* |

**Background**

***1.Malattia Reumatica***

La malattia reumatica (MR) è una malattia infiammatoria acuta multisistemica che si manifesta circa 1-5 settimane dopo un'infezione, generalmente una faringite, sostenuta dallo Streptococco β-emolitico di gruppo A (*Streptococcus pyogenes*). La principale complicanza è legata all'eventuale interessamento cardiaco che si verifica in circa il 30-80% dei soggetti con MR; inoltre circa il 60% delle persone non trattate sviluppa una grave malattia cardiaca reumatica (*Steer, 2009*). La possibilità di prevenire il primo attacco di MR, o di impedirne le ricadute, ha rappresentato un enorme successo in termini di sanità pubblica, consentendo di ottenere, almeno nei paesi industrializzati, un rapido declino della MR fra il 1950 e il 1980. Attualmente l'incidenza riportata in letteratura varia tra 5 e 51/100.000 nella popolazione di età compresa tra i 5 e i 15 anni (*Tibazarwa e coll., 2008*); in Europea l'incidenza è inferiore, stimata tra 0.5-3/100.000 all'anno (*Carapetis, 2005; Carapetis e coll., 2005*), tuttavia sono saltuariamente riportati picchi di recrudescenza della malattia anche nelle regioni a più bassa endemia. Recentemente anche in Italia è stato riportato un incremento degli episodi di malattia reumatica (*Breda e coll., 2011; Pastore, 2011).*

***<u>Indicazioni per l'uso della benzatilpenicillina nella profilassi della malattia reumatica</u>***

Per la profilassi primaria della malattia reumatica il trattamento antibiotico deve essere riservato ai soggetti in cui sia ragionevolmente certa un'infezione delle prime vie respiratorie sostenuta da *S. Pyogenes*, al fine di evitare l'uso inappropriato di antibiotici ed esporre i pazienti a rischi di tossicità in assenza di evidenti benefici.

Date le difficoltà di porre la diagnosi esclusivamente su base clinica (*Lin, 2003*), e la non praticabilità di effettuare esami colturali a tappeto, la decisione di iniziare o meno la terapia antibiotica deve essere basata sul livello di probabilità di un'infezione da *S. pyogenes.* L'utilizzo dello score clinico di McIsaac (*McIsaac e coll, 1998*), associato al test antigenico rapido (RAD) o all'esame colturale, consente di guidare opportunamente il percorso diagnostico-terapeutico.

| **Criteri di McIsaac** | **Score** |
|---|---|
| Temperatura>38°C | 1 |
| Assenza di tosse | 1 |
| Adenopatia dolente laterocervicale anteriore | 1 |
| Tumefazione o essudato tonsillare | 1 |
| Età 3-14 anni | 1 |
| Età 15-44 anni | 0 |
| Età ≥45 anni | -1 |
| Totale | -1/5 |

Il punteggio ottenuto non consente di per sé di porre la diagnosi, ma indica la probabilità che l'infezione sia sostenuta da *S. pyogenes*: tale evento è improbabile in caso di punteggio basso (0-1), mentre in caso di punteggio elevato (4-5) la diagnosi di faringotonsillite streptococcica è molto più probabile.
La diagnosi (e quindi la decisione di iniziare la terapia antibiotica) dovrebbe essere basata sui seguenti elementi (*Linea Guida Regione Toscana 2007; Di Mario e coll., 2008*):

- score clinico di McIsaac
- RAD in caso di score ≥2

In caso di RAD negativo, esame colturale di conferma nelle seguenti condizioni:

- score di McIsaac= 3-4, se esiste un alto sospetto di infezione streptococcica (più stretto contatto con paziente infetto, o rash scarlattiniforme o periodo dell'anno con particolare frequenza di infezione streptococcica);
- score di McIsaac =5

La profilassi antibiotica della malattia reumatica va riservata solo ai casi in cui l'infezione da S. piogene sia ragionevolmente certa (clinica + RAAD positivo, o clinica + esame colturale positivo o score di McIsaac >5).

***<u>Indicazioni per l'uso della benzatilpenicillina nella profilassi delle recidive della malattia reumatica</u>***

La profilassi secondaria è volta prevenire le recidive di malattia reumatica. La diagnosi di MR, secondo i classici criteri di Jones (*Jones, 1944*), successivamente rivisitati (*Special writing group, 1992*), è basata sulla presenza di almeno 2 manifestazioni maggiori (cardite, artrite, interessamento cutaneo, corea minor) oppure una manifestazione maggiore più 2 minori (febbre, alterazioni ematochimiche, dolori articolari vaghi, isolamento dello streptococco nel tampone faringeo).

***2. Sifilide***

La sifilide è una patologia sessualmente trasmessa causata da un batterio dell'ordine delle spirochete, il *Treponema Pallidum*.
Dal punto di vista epidemiologico, negli ultimi anni nei paesi industrializzati (*Fenton e coll., 2008*) e anche in Italia, si è assistito ad una recrudescenza della sifilide in termini di aumentata prevalenza e incidenza rispetto al passato, come si può evincere anche dal crescente numero di notifiche riportato dal Ministero della Salute e che hanno registrato, dal 1996 al 2009 un incremento dei casi notificati di circa il 150%.
Inoltre deve essere specificato che la presenza di sifilide favorisce il diffondersi di altre patologie a trasmissione sessuale, tra cui l'infezione da HIV. L'infezione luetica aumenta la trasmissibilità dell'HIV e la suscettibilità a tale infezione, in quanto le lesioni ulcerative della sifilide primaria fungono da più facile e veloce porta di ingresso per il virus dell'HIV. Il trattamento efficace della sifilide rappresenta dunque una strategia prioritaria ai fini di ridurre il diffondersi dell'infezione da HIV (*Zetola e coll., 2007*).
Alla luce di queste considerazioni epidemiologiche, si evince come il trattamento ottimale della sifilide rappresenti un obbligo inderogabile non solo per la tutela della salute delle singole persone colpite, ma anche un prioritario obiettivo di salute pubblica.

**Evidenze disponibili**

***1. Malattia reumatica***

***<u>Profilassi primaria</u>***

La profilassi primaria si basa sulla corretta identificazione e l'ottimale trattamento delle infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da *Streptococcus piogenes*.

***Profilassi secondaria***
La profilassi secondaria si basa sulla somministrazione periodica di benzilpenicillina i.m. ai soggetti che abbiano avuto un precedente episodio di MR, al fine di prevenire nuovi episodi di MR e ridurne le complicanze cardiache. Il regime con maggiori evidenze di risultato è a tutt'oggi l'utilizzo di benzilpenicillina per via i.m. (*Gerber e coll., 2009; Manyemba e coll., 2009;*). Relativamente alla periodicità delle somministrazioni, è consigliato di ripetere la somministrazione ogni 4 settimane, perché l'intervallo di sole 3 settimane non ha mostrato alcun vantaggio ed è eventualmente consigliato solo nelle regioni ad elevata endemia (*Lue, 1986*; *Lue e coll., 1994*).

***2. Sifilide***
Le principali Linee-guida (*French e coll., 2009; CDC MMWR, 2010; LG Italiane 2011*) considerano la Benzilpenicillina come trattamento di prima scelta, e regimi alternativi sono consigliati solo in casi di accertata allergia alle penicilline o perché i dati disponibili non sono sufficienti o perché il profilo di efficacia e tollerabilità non è ottimale. Inoltre, nei casi della sifilide congenita o della sifilide in gravidanza, la Benzilpenicillina è l'unico trattamento di provata efficacia, per cui, nei casi di allergia, si consiglia in primo luogo la desensibilizzazione alla penicillina per poi procedere al trattamento opportuno.

**Particolari avvertenze**
Il trattamento con benzilpencillina può determinare un significativo rischio di manifestazioni allergiche di varia gravità (eruzioni cutanee maculopapulari, dermatite esfoliativa, orticaria, reazioni tipo malattia da siero con brividi, febbre, edema, artralgia e prostrazione; edema di Quincke; eccezionalmente shock anafilattico). Il medico prescrittore deve informare i pazienti circa la possibile comparsa di tali reazioni e circa le eventuali misure da adottare.
La somministrazione di benzilpenicillina benzatica nella formulazione di siringhe preriempite può presentare difficoltà legate alla tendenza del farmaco ad addensarsi nella siringa; è pertanto essenziale seguire scrupolosamente le istruzioni relative alla modalità di somministrazione.

**Bibliografia**
Breda L, Marzetti V, Gaspari S, et al. Population-Based Study of Incidence and Clinical Characteristics of Rheumatic Fever in Abruzzo, Central Italy, 2000-2009. J Pediatr. 2011 Nov 19.

Carapetis JR, McDonald M, Wilson NJ. Acute rheumatic fever. Lancet. 2005;366:155-68.

Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, Weber M. The global burden of group A streptococcal diseases. Lancet 2005;5:685-694.

Center for Disease Control. Sexually Transmitted Disease Treatment Guidelines, 2010. MMWR Morbidity and Mortality Weekly report. December 17,2010/vol 59/N° RR-12.

Di Mario S, Gagliotti C, Asciano M, Moro M per il Comitato Tecnico Scientifico Regionale dei Pediatri "Progetto PROBA-II Fase". La Faringotonsillite e l'otite media acuta in età pediatrica. La guida rapida sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna. Medico e Bambino 2008;27:38-42.
Fenton KA, Breban R, Vardavas R, et al. Infectious syphilis in high-income settings in the 21st century. Lancet Infect Dis. 2008;8:244-53

Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, et al. Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute Streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation. 2009;119:1541-51.

Jones TD. The diagnosis of acute rheumatic fever. JAMA 1944;126:481–84.

Lin M.H., Fong W.K., Chang P.F., et al. Predictive value of clinical features in differentiating group A Beta hemolytic streptococcal pharyingitis in children. J Microbiol Immunol Infect 2003;36: 21-25.

Linea guida regionale della Regione Toscana, 2007. Faringotonsillite in età pediatrica. http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss153.htm

Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnsotico-clinica delle persone con infezione da HIV-1. Ottobre 2011.

Lue HC, Wu MH, Hsieh KH, et al. Rheumatic fever recurrences: controlled study of 3-week versus 4-week benzathine penicillin prevention programs. J Pediatr. 1986;108:299-304.

Lue HC, Wu MH, Wang JK, et al. Three- versus four-week administration of benzathine penicillin G: effects on incidence of streptococcal infections and recurrences of rheumatic fever. Pediatrics. 1996;97:984-8.;

Manyemba J, Mayosi BM. Penicillin for secondary prevention of rheumatic fever. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD002227.

McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low MD. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat. CMAJ 1998;158: 75-83.

McIsaac W.J., Kellner J.D., Aufricht P., et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA 2004;291:1587-1595.

Pastore S, De Cunto A, Benettoni A, et al. The resurgence of rheumatic fever in a developed country area: the role of echocardiography. Rheumatology 2011;50:396-400.

Steer AC, Carapetis JR. Prevention and treatment of rheumatic heart disease in the developing world. Nat Rev Cardiol. 2009;6:689-98.

Tibazarwa KB, Volmink JA, Mayosi BM. Incidence of acute rheumatic fever in the world: a systematic review of population-based studies. Heart. 2008;94:1534-40.

Zetola NM, Klausner JD. Syphilis and HIV infection: an update. Clin Infect Dis. 2007;44:1222-8.

**12A06182**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uritent».

Con la determinazione n. aRM - 61/2012-6137 dell'8 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Rottapharm S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: URITENT.

Confezione: 039378017.

Descrizione: «500 mg compresse a rilascio modificato» 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE.

**12A06139**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Venlafaxina Docpharma».

Con la determinazione n. aRM - 69/2012-2945 del 27 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Docpharma N.V. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938116.

Descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938128.

Descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938130.

Descrizione: «37.5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938142.

Descrizione: «37.5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938015.

Descrizione: «37.5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938027.

Descrizione: «37.5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938039.

Descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938041.

Descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938054.

Descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938066.

Descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938078.

Descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938080.

Descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938092.

Descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: VENLAFAXINA DOCPHARMA.

Confezione: 038938104.

Descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL.

**12A06140**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 71/2012-1378 del 27 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale nelle confezioni di seguito indicate:

Medicinale: AMOXICILLINA RATIOPHARM.

Confezione: 029488018.

Descrizione: «1 g compresse» 12 compresse.

**12A06141**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Amisulpride Teva».

Con la determinazione n. aRM - 72/2012-813 del 26 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102013.

Descrizione: «50 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102025.

Descrizione: «50 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102037.

Descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102049.

Descrizione: «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102052.

Descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102064.

Descrizione: «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102076.

Descrizione: «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102088.

Descrizione: «50 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102090.

Descrizione: «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102102.

Descrizione: «50 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102114.

Descrizione: «50 mg compresse» 500 (10x50) compresse in blister PVC/PVDC-AL confez. ospedaliera.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102126.

Descrizione: «100 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102138.

Descrizione: «100 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102140.

Descrizione: «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102153.

Descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102165.

Descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102177.

Descrizione: «100 mg compresse» 5x50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102189.

Descrizione: «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102191.

Descrizione: «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102203.

Descrizione: «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102215.

Descrizione: «100 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102227.

Descrizione: «100 mg compresse» 500 (10x50) compresse in blister PVC/PVDC-AL confez. ospedaliera.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102239.

Descrizione: «200 mg compresse» 500 (10x50) compresse in blister PVC/PVDC-AL confez. ospedaliera.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102241.

Descrizione: «200 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102254.

Descrizione: «200 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102266.

Descrizione: «200 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102278.

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102280.

Descrizione: «200 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102292.

Descrizione: «200 mg compresse» 5x50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102304.

Descrizione: «200 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102316.

Descrizione: «200 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102328.

Descrizione: «200 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102330.

Descrizione: «200 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102342.

Descrizione: «400 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102355.

Descrizione: «400 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102367.

Descrizione: «400 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102379.

Descrizione: «400 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102381.

Descrizione: «400 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102393.

Descrizione: «400 mg compresse» 5x50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102405.

Descrizione: «400 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102417.

Descrizione: «400 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102429.

Descrizione: «400 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102431.

Descrizione: «400 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Confezione: 039102443.

Descrizione: «400 mg compresse» 500 (10x50) compresse in blister PVC/PVDC-AL confez. ospedaliera.

**12A06142**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Gemfibrozil Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 73/2012 - 1378 del 30 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GEMFIBROZIL RATIOPHARM.

Confezione: 032098030.

Descrizione: «1,2 g granulato» 7 bustine.

Medicinale: Gemfibrozil Ratiopharm.

Confezione: 032098016.

Descrizione: «900 mg compresse» 20 compresse.

È consentito alla Ratiopharm GmbH lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06143**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Ceftazidima Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 74/2012-2999 del 30 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CEFTAZIDIMA ACTAVIS

Confezione: 036830053.

Descrizione: 2 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere.

Medicinale: Ceftazidima Actavis.

Confezione: 036830040.

Descrizione: 1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale: Ceftazidima Actavis.

Confezione: 036830038.

Descrizione: 1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Medicinale: Ceftazidima Actavis.

Confezione: 036830026.

Descrizione: 500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml.

Medicinale: Ceftazidima Actavis.

Confezione: 036830014.

Descrizione: 250 mg/ ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

**12A06144**

## Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 192/2008 dell'11 marzo 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kogenate Bayer».

Nell'estratto della determinazione n. 192/2008 dell'11 marzo 2008 relativa al medicinale per uso umano KOGENATE BAYER pubblicato nel S.O. n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 2008, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Determinazione/C n. 191/2008

EU/1/00/143/010 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 0,5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + 1 disp BIO - SET;

EU/1/00/143/011 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 0,5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + adattatore.

Confezione

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 0,5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + 1 disp BIO - SET - N. 034955106/E (in base 10) 11BRV2 (in base 32).

Confezione

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 0,5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + adattatore - N. 034955118/E (in base 10) 11BRVG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG»,

leggasi:

«Determinazione/C n. 192/2008

EU/1/00/143/010 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + 1 disp BIO - SET;

EU/1/00/143/011 2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + adattatore.

Confezione

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + 1 disp BIO - SET - N. 034955106/E (in base 10) 11BRV2 (in base 32).

Confezione

2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polv. flacone (vetro) solv 5 ml siringa preriempita vetro 1 flacone + siringa preriempita + adattatore - N. 034955118/E (in base 10) 11BRVG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer Pharma AG».

**12A06183**

**Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 355/2012 del 26 aprile 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo DOC Generici».**

Nell'estratto della determinazione n. 355/2012 del 26 aprile 2012 relativa al medicinale per uso umano LATANOPROST e TIMOLOLO DOC Generici pubblicato nel S.O. n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2012, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«50 microgrammi»,

leggasi:

«50 microgrammi/ml».

**12A06184**

**Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2608/2011 del 5 ottobre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina DR. Reddy's».**

Nell'estratto della determinazione n. 2608/2011 del 5 ottobre 2011 relativa al medicinale per uso umano ATORVASTATINA DR. REDDY'S pubblicato nel S.O. n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«dott. Reddy's S.r.l. - Via F. Wittgens, 3 - 20123 Milano»,

leggasi:

«Reddy Pharma Italia S.p.A. - Via F. Wittgens, 3 - 20123 Milano.

**12A06185**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 158 del 3 maggio 2012:

n. marchio 117-TV, Lab. Oref. Golfetto di Girotto Sira - Via Girolamo Emiliani, 19 - 31100 Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di Commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

**12A06135**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso relativo alla proroga dell'offerta denominata «Bonus Interessi Lordi 2012»

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che l'offerta denominata «Bonus Interessi Lordi 2012» è prorogata fino al 30 giugno 2012.

Pertanto, a decorrere dal 26 marzo 2012 sulla liquidità addizionale — rilevata come differenza positiva tra il saldo al 30 giugno 2012 ed il saldo al 29 febbraio 2012 dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari — è riconosciuto un Bonus interessi lordi del valore di € 10 per ogni € 1.000 di incremento di saldo mantenuto in via permanente fino al 31 marzo 2013.

Ai fini del calcolo della liquidità addizionale, sono esclusi:

i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione;

le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali.

Il Bonus interessi sarà accreditato sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari con valuta 1° aprile 2013.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

**12A06256**

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**Rettifica relativa alla delibera Consob n. 18214 del 9 maggio 2012, recante: «Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e la disciplina dei mercati, adottati, rispettivamente, con delibere n. 11971 del 14 maggio 1999 e n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni».**

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2012, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

a pag. 50, art. 1, comma 3, lettera *b)* laddove è scritto: «2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto *i)*, ...» deve intendersi così rettificato: «2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto 1), ...»;

a pag. 55, art. 1, comma 3, lettera *ss)* laddove è scritto: «nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 120, comma 4, ...» deve intendersi così rettificato: «nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 121, comma 2, ...».

**12A06255**

## CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### Delibera n. 5-75 del 20 aprile 2012

Seduta del 20 aprile 2012, ore 09.50, in sede

(*Omissis*)

Assenti: Cenni, La Cava, Nardone, Noto, Pasqualis e Pianu.

Astenuti: Crispolti.

Favorevoli: Braccio, Calabrese, Celeste, D'Errico, De Rosa, Grimaldi, Laurini, Monteleone, Pesce Mattioli, Quartuccio, Setti e Vigneri.

Contrari: Grosso.

Il Consiglio nazionale del notariato, con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto;

Approva la seguente delibera:

Il Consiglio nazionale del notariato, avendo condiviso le valutazioni contenute nella relazione presentata il 29 marzo 2012 dal Comitato di gestione del Fondo di garanzia.

Considerato:

che la dotazione del Fondo di garanzia, costituito ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, è determinata nella misura non inferiore a 7.500.000 euro;

che l'attuale dotazione del Fondo, in conseguenza del versamento dei contributi di cui alla delibera n. 6-36 del 14 aprile 2011, ammonta ad euro 14.479.000;

che le formali richieste di risarcimento di danni ammontano ad euro 3.281.000 (dei quali 221.000 già liquidati);

che i Consigli notarili distrettuali, nelle rispettive zone, e la Magistratura contabile hanno segnalato fatti che potrebbero dar luogo ad attivazioni del Fondo per oltre 4.000.000 di euro;

che sono state redatte, con criteri attuariali riferiti a un periodo di venti anni, valutazioni tecniche concernenti la congruità delle risorse, delle contribuzioni, delle uscite per risarcimenti, dell'importo medio degli stessi, del numero dei notai in esercizio, dell'importo medio degli onorari e dell'evoluzione del numero dei nuovi notai;

che tali valutazioni attuariali hanno fatto rilevare l'opportunità che il contributo versato dai notai in esercizio sia graduale, piuttosto che straordinario e concentrato su soli tre anni, in modo da evitare che esso gravi esclusivamente su alcune generazioni;

Ritenuta la necessità di mantenere la riserva minima di dotazione del Fondo per garantirne la consistenza e assicurarne l'adeguatezza in funzione delle richieste di liquidazione che perverranno;

Valutato:

l'ammontare medio dei repertori negli ultimi tre anni;

il prevedibile andamento delle risorse, dei contributi e dei risarcimenti;

Delibera:

di modificare la propria delibera 6-36 del 14 aprile 2011;

di determinare nella misura dello 0.20% degli onorari repertoriali l'ammontare del contributo annuo che devono versare i notai in esercizio;

che il contributo sia versato, a decorrere dal 2012 e fino a modifica della presente delibera, entro il 26 luglio di ogni anno con riferimento agli onorari dell'anno solare precedente;

di confermare, per i notai nominati nell'anno 2011 e negli anni seguenti, che l'obbligo di versamento nella percentuale anzi indicata, decorre dal secondo anno solare successivo alla nomina;

di confermare quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del vigente testo del regolamento.

(*Omissis*).

Roma, 25 maggio 2012

*Il direttore generale:* PENSATO

**12A06151**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Corulon» liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile.

*Estratto provvedimento n. 395 del 17 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario CORULON liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile.

Confezioni:

1 flacone da l500 U.I. - A.I.C. n. 101874030;

1 flacone da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101874028;

1 flacone da l0000 U.I. - A.I.C. n. 101874055;

5 flaconi da l500 U.I. - A.I.C. n. 101874042;

5 flaconi da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101874016;

5 flaconi da 10000 U.I. - A.I.C. n. 101874067.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifiche stampati a seguito della variazione II n. B.I.b.1.e. prot. n. 8870 del 10 maggio 2012.

A seguito della variazione sopra indicata viene aggiornato l'SPC come di seguito indicato:

Sezione 3:

«Liofilizzato: polvere di colore bianco o quasi bianco.

Solvente: soluzione limpida incolore, priva di particelle visibili.

Liofilizzato da ricostituire con l'apposito solvente al momento dell'uso per ottenere una soluzione iniettabile sterile»;

Sezione 6.3:

«Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore, se conservato in frigorifero tra 2°C - 8°C»;

Sezione 6.4:

«Il medicinale in confezionamento integro deve essere conservato ad una temperatura inferiore ai 25°C»;

Sezione 6.5:

scatola da 1 flacone da l500 U.I. + 1 flacone da 5 ml di solvente;

scatola da 1 flacone da 5000 U.I. + 1 flacone da 5 ml di solvente;

scatola da 1 flacone da l0000 U.I. + 1 flacone da 10 ml di solvente;

scatola da 5 flaconi da l500 U.I. + 5 flaconi da 5 ml di solvente;

scatola da 5 flaconi da 5000 U.I. + 5 flaconi da 5 ml di solvente;

scatola da 5 flaconi da 10000 U.I. + 5 flaconi da 10 ml di solvente.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06165**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylmasin 250 mg/g.».

*Estratto provvedimento n. 396 del 17 maggio 2012*

Procedura decentrata n. NL/V/0130/003/II/001

Medicinale: TYLMASIN 250 mg/g - premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne (broiler) e pollastre, nelle confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104018078;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104018054;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104018066.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del tempo di attesa per le carni suine da 1 a 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

suini: 0 giorni;

polli da carne (broiler) e pollastre: 1 giorno;

uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**12A06166**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Marek Bivalente ad azione immunologica».

*Estratto provvedimento n. 408 del 17 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario IZOVAC MAREK BIVALENTE ad azione immunologica.

Confezioni: fiala 1000 dosi - A.I.C. n. 101606010.

Titolare A.I.C: IZO S.p.A. con sede e domicilio fiscale in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - C.F. 00291440170.

Oggetto:

variazione tipo II. B.II.b.2.b3) - Trasferimento del sito rilascio lotti;

variazione tipo II: B.II.b.1 c) - Trasferimento delle attività produttive.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, il trasferimento delle attività produttive e del rilascio dei lotti presso il sito: IZO S.p.A. S.S. 234 per Cremona Km 28.2 - Chignolo Po (Pavia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06167**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «P.G. 600», soluzione iniettabile per scrofe e scrofette.

*Estratto provvedimento n. 397 del 17 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario P.G. 600 soluzione iniettabile per scrofe e scrofette.

Confezioni:

scatola da 5 flaconi x 1 dose - A.I.C. n. 101868026;

scatola da 1 flacone x 5 dosi - A.I.C. n. 101868038;

scatola da 5 flaconi x 5 dosi - A.I.C. n. 101868040.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifiche stampati a seguito della variazione II n. B.I.b.1.e. prot. n. 8869 del 10 maggio 2012.

A seguito della variazione sopra indicata viene aggiornato l'SPC come di seguito indicato:

Sezione 3:

«Liofilizzato: polvere di colore bianco o quasi bianco.

Solvente: soluzione limpida incolore, priva di particelle visibili.

Liofilizzato da ricostituire con l'apposito solvente al momento dell'uso per ottenere una soluzione iniettabile»;

Sezione 6.3:

«Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore, se conservato in frigorifero tra 2°C - 8°C»;

Sezione 6.4:

«Il medicinale in confezionamento integro deve essere conservato ad una temperatura inferiore ai 25°C»;

Sezione 6.5:

scatola da 5 flaconi x 1 dose + 5 flaconi da 5 ml di solvente;

scatola da 1 flacone x 5 dosi + 1 flacone da 25 ml di solvente;

scatola da 5 flaconi x 5 dosi + 5 flaconi da 25 ml di solvente.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06168**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Findol 10%, 100 mg/ml», soluzione iniettabile per equini, suini, bovini.

*Provvedimento n. 407 del 17 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario, FINDOL 10%, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per equini, suini, bovini.

Confezioni:

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100191042;

flacone vetro da 200 ml - A.I.C. n. 100191055.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - cf .09032600158.

Oggetto: variazione tipo IIB.II.e.1.a)3: aggiunta di due nuove confezioni in PP multistrato.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti due nuove confezioni:

flacone PP da 100 ml - A.I.C. n. 100191067;

flacone PP da 200 ml - A.I.C. n. 100191079.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100191042;

flacone vetro da 200 ml - A.I.C. n. 100191055;

flacone PP da 100 ml - A.I.C. n. 100191067;

flacone PP da 200 ml - A.I.C. n. 100191079.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06169**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torphasol» 10 mg/ml.

*Decreto n. 69 del 9 maggio 2012*

Procedura Repeat USE n. IE/V/0246/001/E/001.

Specialità medicinale per uso veterinario TORPHASOL 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: società aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104426010.

Composizione, ogni ml contiene:

principio attivo: Butorfanolo 10 mg - (come butorfanolo tartrato 14,7 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo a breve termine del dolore associato a coliche del tratto gastrointestinale.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Medicinale soggetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche - tabella II (B).

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**12A06170**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel» polvere sterile.

*Estratto provvedimento n. 394 del 17 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL polvere sterile.

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 100403.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina - Codice fiscale n. 069554380157.

Oggetto: variazione tipo IA, B.II.b.2.b.1 - Modifica della modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti, senza controllo dei lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito di produzione: Pfizer Service Company, 10 Hoge Wei - 1930 - Zaventem, Belgio come responsabile del rilascio dei lotti alternativo, senza includere le operazioni di controllo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06171**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prosolvin» soluzione iniettabile.

*Estratto provvedimento n. 393 del 15 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario PROSOLVIN soluzione iniettabile confezioni:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100035017;

1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100035029;

5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035031;

10 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035043;

10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100035068.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della forma o delle dimensioni del contenitore e della chiusura (confezionamento primario).

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario da 2 ml e 10 ml indicate in oggetto (A.I.C. n. 100035017-031-043), in aggiunta ai flaconi già approvati, l'utilizzo di flaconi per le presentazioni di 2 ml con stesse dimensioni e forma leggermente diversa e flaconi per le presentazioni di 10 ml con dimensioni diverse (15 ml invece di 12 *ml)* e forma leggermente diversa.

Si autorizza, inoltre, in aggiunta alle ghiere di alluminio attualmente approvate, l'utilizzo di ghiere di alluminio di colore naturale dotate di un sigillo in polipropilene di tipo push-off di dimensioni adatte per la chiusura sia dei flaconi già approvati che di quelli proposti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06172**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Captalin 1.000.000 U.I./ml».

*Estratto provvedimento n. 379 del 14 maggio 2012*

Specialità medicinale per uso veterinario CAPTALIN 1.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile per bovini, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100051022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100051034.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito da: «consumare immediatamente» a: 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato: 24 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06173**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Estensione della autorizzazione all'Organismo O.C.E. s.r.l., ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione, di cui al mandato M/101/ - norma EN 14351 - 1:2006.

Con decreto del 26 aprile 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo O.C.E., con sede in Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma) già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione di cui al mandato M/101

- norma EN 14351 - l: 2006 - finestre e porte - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - parte l: finestre e porte esterne e pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo , sistema di attestazione l , requisito essenziale 3, 4. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

**12A06137**

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «ITAL-REV - Istituto di revisione e società fiduciaria s.r.l.», in Cuneo.**

Con D.D. 18 maggio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, modificato in data 14 giugno 1982, alla Società «Ital-Rev - Istituto di revisione e società fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Cuneo, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00518100045, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

**12A06138**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-128) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € | **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € | **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € | **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € | **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**